

# Studio MACCIONI

Consulenza del Lavoro, Contabilità e Assistenza Fiscale

## Circolare informativa a cura della Consulente del Lavoro Rag. Alessandra Maccioni

Giugno 2014

### LEASING OPERATIVO O LEASING FINANZIARIO?

La decisione di noleggiare un bene strumentale anziché acquistarlo porta alla scelta tra un **contratto di leasing "operativo" oppure "finanziario"**. Ma quali sono le considerazioni da fare prima di decidere? E qual è il trattamento fiscale?

Nello svolgimento di un'attività d'impresa o professionale, può nascere l'esigenza di acquisire un bene strumentale. In alcuni casi però, il costo da versare in unica soluzione o in poche rate può essere eccessivo, considerato che la somma da impiegare per l'acquisizione del bene potrebbe essere destinata a soddisfare altre esigenze imprenditoriali/professionali.

La possibilità di disporre del bene strumentale pagandolo in un periodo di tempo medio-lungo prestabilito, può essere offerta, principalmente, dalla stipula di un **contratto di leasing "operativo" o "finanziario"**.

La scelta dell'una o dell'altra possibilità dipende dal tipo di necessità aziendale/professionale di usufruire del bene. In particolare:

#### Il contratto di leasing operativo:

è contraddistinto dall'esigenza di usufruire del bene per un periodo di tempo determinato e quindi, al pari di una locazione vera e propria, non prevede la possibilità dell'acquisto;

nella generalità dei casi, è stipulato con il produttore del bene (anche se potrebbe intervenire una società di leasing);

nella maggior parte dei casi prevede che i costi di assistenza, manutenzione del bene ed assicurativi siano compresi nel costo dei canoni periodici;

per le macchine d'ufficio (fotocopiatrici/fax) quasi sicuramente comprenderà il consumo del toner nel costo dei canoni periodici;

prevede generalmente che i canoni periodici siano d'importo uguale per tutta la durata;

nel suo corso e a richiesta del conduttore, potrà prevedere la sostituzione del bene strumentale.

#### Il contratto di leasing finanziario:

è contraddistinto dalla possibilità di acquistare il bene a fine locazione e pertanto i canoni periodici terranno conto del costo del bene e, sotto forma di interessi, dell'attività svolta dal soggetto locatore-finanziatore (la società di leasing);

generalmente il costo della locazione è composto da un maxi-canone iniziale e successivi canoni periodici d'importo uguale;

prevede il prezzo di riscatto del bene;

è stipulato con un intermediario finanziario, che acquisterà il bene strumentale dal fornitore scelto dall'utilizzatore;

i rischi connessi all'uso del bene sono a carico dell'utilizzatore.

Il **trattamento fiscale dei due tipi di contratto**, naturalmente, rispecchia la loro **differenza sostanziale** e quindi:

i canoni periodici (presumendoli tutti uguali) previsti in un **contratto di leasing operativo** saranno registrati per competenza in apposito sottoconto del mastro "Costi per godimento di beni di terzi" e la loro deducibilità fiscale avverrà, qualunque sia la durata contrattuale, rispettando il principio della competenza economica civilistica;

i canoni (iniziale e periodici) previsti in un **contratto di leasing finanziario** saranno ripartiti in misura uguale sulla base della durata (utilizzando la contabilizzazione dei risconti attivi) e registrati in apposito sottoconto del mastro "Costi per godimento di beni di terzi". Inoltre per i soggetti che tengono la contabilità ordinaria, nei conti d'ordine si rileveranno i "Beni in leasing" e "Cedenti beni in leasing" che riporteranno il valore dei canoni a scadere al 31.12 dell'esercizio di riferimento. Un'apposita informazione dovrà essere fornita nella nota integrativa redatta dalle società di capitali. La deducibilità fiscale dei canoni periodici è regolata dall'art. 102 del TUIR, che per i contratti stipulati dal 1.1.2014, è stato modificato a favore delle aziende utilizzatrici.

Si deve precisare che la suddetta novità legislativa non ha effetto per i soggetti IAS/IFRS.

Ai fini IRAP la quota degli interessi passivi sui canoni periodici non è deducibile.

Volutamente, in quest'articolo non è stata considerata la possibilità di stipulare un **contratto di lease-back**. Si tratta di una tipologia contrattuale piuttosto rara, che consiste nella vendita di un bene (quasi sempre di elevato valore economico), da parte dell'azienda proprietaria a una società di leasing, che, a sua volta, lo concederà in locazione finanziaria alla stessa azienda venditrice.

Fonte:Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo

Studio di Consulenza del Lavoro e fiscale - C.d.L. Alessandra Maccioni e C.d.L. Isabella Maccioni

Via Danimarca n. 107 Quartu S.Elena (CA) - tel. 070 825106 - 07 - fax 070 820822 e mail info@studiomaccioni.net